



# Il DLgs 81/08 in materia di Bonifica da Amianto

*La presenza di amianto: informazione e formazione, gestione della presenza e bonifica\*.*

Il D.Lgs 81/08 ha previsto il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Anche per quanto riguarda il problema amianto, il D.Lgs. 81/08 ha abrogato il precedente D.Lgs. 257/06 ed acquisito, attraverso il Capo III, tutte le procedure relative alla protezione dei rischi connessi all'esposizione.

Sebbene la produzione e la commercializzazione di beni e manufatti contenenti amianto e suoi derivati sia stata vietata a partire dal 28/04/94 (data di entrata in vigore della Legge 257/92) ad oggi il "problema amianto" è ancora molto sentito, sia in termini industriali sia della collettività.

Per questo motivo è bene ricordare che, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, **il datore di lavoro** ha l'obbligo di adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto e di informare e formare i lavoratori prima che costoro ne vengano in contatto.

In passato l'Italia è stata una delle maggiori produttrici di manufatti contenenti amianto e pertanto gli immobili costruiti fino all'inizio degli anni 90 possono contenere amianto in diverse forme.

Prendiamo spunto dalla **Tabella 1** del D.M. 06/09/94 per ribadire alcuni dei manufatti utilizzati in quegli anni che possono contenere **amianto**.

Considerato dunque quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro può adempiere agli obblighi in capo alla sua figura seguendo semplicemente quanto già attuato da normative precedenti in materia di protezione ambientale relative al rischio amianto.

La legge n. 257 del 1992 (art. 10) fornisce al datore di lavoro lo



strumento più opportuno per individuare la presenza di materiali a contenuto d'amianto: il cosiddetto "Censimento", strumento utilizzato da diverse Regioni italiane per elaborare un documento, non univoco a livello Nazionale, estremamente utile al fine di accertarne e verificarne la presenza sul territorio. A titolo di esempio la Regione Liguria, con il proprio Piano Regionale del 20 dicembre del 1996, ha predisposto una modulistica semplice ed efficace che, se idoneamente compilata, consente, a chi effettua la valutazione di un qualsiasi immobile, di individuare la presenza di amianto, la sua tipologia, lo stato di conservazione ed il punto in cui è collocato; sono riportati inoltre altri dati tecnici importanti ed utili per verificare lo stato di "salute" del manufatto nell'intero percorso dalla rimozione fino allo smaltimento finale.

In ambito marittimo, il censimento è normato dal D.M. 20/08/99; tramite un documento di coordinamento nazionale aggiornato al 30 agosto 2000, viene predisposta una "mappatura" i cui con-

### Tipo di materiale

### Note

Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti	Fino all'85% circa di amianto Spesso anfiboli (amosite, crocidolite) prevalentemente amosite spruzzata su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolante termo-acustico
Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie	Per rivestimenti di tubazioni di tutti i tipi di amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 100%
Funi, corde, tessuti	In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto. In seguito solo crisotilo al 100%
Cartoni, carte e prodotti affini	Generalmente solo crisotilo al 100%
Prodotti in amianto-cemento	Attualmente il 10-15% di amianto in genere alcuni tipi di tubi e di lastre
Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC (omissis)	Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10-25% per pavimenti e mattonelle vinilici

**Tabella 1 - Manufatti che possono contenere amianto.**



tenuti risultano del tutto simili a quanto precedentemente riportato. Poiché a bordo delle navi la ristrutturazione è una attività costante, assumono grande rilievo lo stato di conservazione ed il tipo di confinamento del manufatto contenente amianto in relazione al rischio concreto che il personale operante possa entrarvi in contatto. Anche per questo motivo la documentazione di coordinamento prevede la presenza, all'interno della mappatura, di una planimetria delle aree della nave censite, ove è individuato in modo univoco il punto in si trovano i singoli manufatti.

Questo documento, necessario per tutte le navi e le imbarcazioni (con esclusione di quelle da diporto o vela) battenti bandiera italiana o bandiera estera ormeggiate su territorio italiano, deve essere prodotto in più copie e conservato presso la sede della proprietà, a bordo del natante e, per le navi battenti bandiera italiana, inviata al Ministero della Sanità.

Per quanto riguarda l'informazione e la formazione che il datore di lavoro deve fornire agli addetti, oltre a quanto riportato



nel D.Lgs 81/08, sono individuabili tre livelli formativi, commisurati alla mansione che ricopre il personale interessato da questa problematica. In particolare:

1. addetto alla bonifica;
2. addetti alla manutenzione di impianti o alla gestione degli stessi;
3. persone inserite in contesti ove è verificata la presenza di amianto.

Nel primo caso, per gli addetti alla bonifica, in applicazione della Legge 257/92 e del DPR 08/08/94, le Regioni e le Province assistono il datore di lavoro tramite la predisposizione di corsi per Responsabili e Addetti alle bonifiche da amianto. Questi hanno una durata di 40 o 60 ore a seconda della mansione ricoperta dall'operatore e sono regolamentati sia per la durata che per i contenuti.

Nel secondo caso, per gli addetti alla manutenzione e gestione d'impianti, in accordo con quanto riportato dagli art 257 e 258 del testo sulla sicurezza, il datore di lavoro deve ottemperare tramite una formazione facilmente comprensibile effettuando addestramento specifico con l'ausilio di personale di provata esperienza. Queste informazioni devono essere periodicamente ripetute.

Nel terzo caso, per persone inserite in contesti in cui vi è presenza di amianto, il datore di lavoro, che può coincidere con la figura dell'amministratore di condominio o il proprietario di un immobile, deve fornire opportuna comunicazione, indipendentemente dal fatto che tali persone non operino direttamente o indirettamente sui manufatti contenenti amianto.

Il D.Lgs. n. 106 del 03 agosto 2009 ha integrato e modificato il D.Lgs 81/08 in diversi articoli; a titolo di esempio di seguito riportiamo le più significative:

• **art. 251 "Misure di prevenzione e protezione"**

Relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli operatori esposti devono utilizzare dei sistemi di filtrazioni adeguati alla concentrazione di amianto nell'aria. Questa valutazione viene fatta dividendo il valore della concentrazione di fibre misurate nell'aria per il fattore di protezione operativo. Tale valore non deve essere superiore a un decimo del valore limite di 100 fibre/litro di cui all' art. 254.

• **art. 256 "Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto" comma 5**

Se trascorsi 30 giorni dall'invio del piano di lavoro all'organo di vigilanza, questo non ha formulato nessuna richiesta di integrazione o modifica dello stesso, le attività potranno avere luogo. In casi d'emergenza, è possibile dare luogo alle attività prima dello scadere dei 30 giorni, comunicando la data e l'orario di inizio lavori.

Alla luce di quanto sopra riportato si evince che, nonostante siano trascorsi quasi venti anni dalla prima norma circa il divieto dell'utilizzo dell'amianto, il problema "amianto" è ancora attuale e oggetto di continue modifiche legislative.



\* Tratto dalla relazione tenuta dal Dott. Luca Ponte durante il master di studio "IL DLgs 81/08 in materia di bonifica da amianto" svoltosi il 21 maggio 2009 a Pieve Emanuele.